



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 142/2021

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere - aggiornamenti ai sensi dell'art. 68, commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione – aggiornamento mediante la riclassificazione di aree allagabili tra il Canale Allacciante delle Vignole e l'argine destro del Fiume Tevere (zona Fiera di Roma) nel territorio del comune di Roma e Fiumicino.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «*Norme in materia ambientale*» ed in particolare l'art. 63, comma 1, che istituisce in ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto l'Autorità di bacino distrettuale;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, n. 294 (pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017) recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;*”
- il D.P.C.M. 4 aprile 2018 recante *Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016;*
- l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che al comma 11 prevede: «*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*»;
- l'art. 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare:
 - il comma 4 bis, che dispone: *Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione*

territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1;

- il comma 4 ter, che dispone: Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis;

- *il D.P.C.M. 10 novembre 2006 recante “approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l’assetto idrogeologico – P.A.I.” ed il D.P.C.M. 10 aprile 2013 recante “approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S.6 – per l’assetto idrogeologico – PAI – primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 126 del 18 luglio 2012”;*
- *il D.P.C.M. 11 giugno 2015 di approvazione della sostituzione, adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere nella seduta del 23 dicembre 2013 con deliberazione n. 128/2013, del comma 5 dell’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di assetto idrogeologico – VI stralcio funzionale – P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. con la seguente disposizione: “Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:*
 - a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;*
 - b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo.*

Posto che:

- *la citata disposizione, novellata con il D.P.C.M. 11 giugno 2015, prevede specifiche procedure, forme, termini e modalità per le modificazioni delle aree individuate dal P.A.I., da operarsi con decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, ora confluita nell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale.*

Considerato che:

- *la menzionata disposizione di Piano risponde sostanzialmente, nei termini procedurali, e di intesa con la Regione territorialmente competente, ai requisiti contenuti nel novellato art. 68, commi 4-bis e 4-ter, nonché alle linee di indirizzo fornite dal Ministero della Transizione Ecologica con nota*

prot. n. 11329 del 4 febbraio 2021 recante *Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito in *Legge 11 settembre 2020, n. 120. Art. 54 Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico, comma 3: modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4bis e 4ter dell’art. 68 del D.Lgs. 152/06.*

Posto che:

- con decreto segretariale n. 104 del 15 luglio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 5 e ss. delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico – P.S.6 – P.A.I. -, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 68 commi 4-*bis* e 4-*ter* del d.lgs. n. 152/2006, nonché conformemente a quanto riportato nell’istruttoria tecnica agli atti di questa Amministrazione, è stata formulata proposta di aggiornamento del citato Piano tramite la riclassificazione di aree allagabili tra il Canale Allacciante delle Vignole e l’argine destro del Fiume Tevere (zona Fiera di Roma) nel territorio di Roma Capitale, come da cartografia allegata al presente provvedimento - Tav. PB 88_I -;
- conformemente a quanto prescritto dall’art. 43, comma 5 *quinquies* delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. ed in ordine alle citate disposizioni dell’art. 68, comma 4 *ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato effettuato avviso concernente il Decreto di proposta di aggiornamento di cui sopra, tramite pubblicazione sul BUR Lazio n. 75 del 29 luglio 2021, concedendo il termine di giorni 30 – termini sospesi nel periodo feriale - per la consultazione e l’eventuale proposizione di osservazioni;
- è stata espletata l’istruttoria dell’osservazione pervenuta dal Comune di Fiumicino, alla quale è stata data risposta con nota n. 9414 del 30 settembre 2021, i cui contenuti sono agli atti di questa Amministrazione.

Visto, quindi:

- l’elaborazione della Segreteria Tecnico Operativa del 19 ottobre 2021;
- il parere favorevole reso in proposito dalla Conferenza Operativa nella seduta del 25 ottobre 2021.

Preso atto che:

- la Regione Lazio, in sede di conferenza, ha espresso l’intesa relativamente all’aggiornamento in questione.

Ritenuto, pertanto:

- di procedere all’aggiornamento in via definitiva del P.A.I. vigente a mezzo di propria decretazione.

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5 e ss. delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico – P.S.6 – P.A.I. -, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 commi 4-*bis* e 4-*ter* del d.lgs. n. 152/2006, nonché conformemente a quanto riportato nell'istruttoria tecnica agli atti di questa Amministrazione, è disposto l'aggiornamento del citato Piano mediante la riclassificazione di aree allagabili tra il Canale Allacciante delle Vignole e l'argine destro del Fiume Tevere (zona Fiera di Roma) nel territorio del comune di Roma e Fiumicino, come da allegata cartografia, tavola PB 88 I.

ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 43 comma 5 *octies* delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., costituiscono immediata variante di piano con gli effetti previsti dall'art. 4 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione.
2. Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e si dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roma, 28/10/2021

Il Segretario Generale
(Erasmus D'Angelis)